

DICHIARAZIONI

Dividendi e plusvalenze da soggetti residenti in Paesi black list

di **Federica Furlani**

Il modello **Unico 2016** ha recepito, tra le varie novità, anche quelle che sono state introdotte dal D.Lgs. n. 147/2015, c.d. **decreto internazionalizzazione**, entrato in vigore dal periodo di imposta in corso al 7.10.2015.

Tra queste vi è la **revisione del sistema di tassazione dei dividendi e delle plusvalenze derivanti dal possesso di partecipazioni in soggetti residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata**.

In particolare, per quanto riguarda i **dividendi** provenienti da tali Paesi, essi concorrono alla formazione del reddito del socio residente in misura integrale solo nel caso in cui il socio residente detenga:

- **una partecipazione diretta** in un soggetto localizzato in uno Stato a regime fiscale privilegiato;
- **una partecipazioni di controllo anche di fatto, diretto o indiretto**, in società estera non *black list* che consegua utili dalla partecipazione in società residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

La relazione illustrativa al decreto ha infatti precisato che solo in queste ipotesi il socio italiano è in grado di conoscere la provenienza degli utili.

Il regime di piena imponibilità dei dividendi *black list* non opera:

- se trova applicazione il **regime CFC** di cui all'art. 167, co. 1, Tuir, poiché in tal caso i redditi sono già tassati per trasparenza all'atto della loro produzione;
- in caso di dimostrazione, anche a seguito **dell'esercizio dell'interpello ex art. 167, co. 5 lett. b) Tuir**, che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'**effetto** di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (art. 87 co. 1 lett. c) Tuir).

La grande novità consiste nel fatto che il D.Lgs. 147/2015 ha previsto che **l'istanza di interpello di cui all'art. 167 Tuir non è più obbligatoria**, potendosi dimostrare il requisito della mancanza di intento elusivo di cui all'art. 87 co. 1 lett. c) Tuir (ossia che dalle partecipazioni non consegua l'effetto di localizzare i redditi negli Stati o territori *black list*) anche in **fase di accertamento**.

Dal punto di vista degli **obblighi dichiarativi**, il contribuente che vuole fare valere la sussistenza della condizione di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 87 Tuir, ma:

- non abbia presentato istanza di interpello,
- ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole,

deve **segnalarlo nella dichiarazione dei redditi**.

In particolare, nel modello Unico SC2016, nella nuova **colonna 1 del rigo RF46**, va indicata **“la quota esente delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in imprese o enti esteri localizzati in Stati o territori inclusi nel decreto o nel provvedimento di cui all'art. 167, comma 4, Tuir qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza della condizione di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 87 Tuir ma non abbia presentato istanza di interpello ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole”**.

RF46 Plusvalenze relative a partecipazioni esenti (art. 87)	Plusvalenze da cessione da Stati o territori a fiscalità privilegiata	1	2
		.00	.00

Nella nuova **colonna 1 del rigo RF 47** vanno indicati **“gli utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti esteri localizzati in Stati o territori inclusi nel decreto o nel provvedimento di cui all'art. 167, comma 4, Tuir, qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza delle condizioni indicate nella lett. c) del comma 1 dell'art. 87 Tuir ma non abbia presentato l'istanza di interpello prevista dalla lett. b) del comma 5 dell'art. 167 Tuir ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole”**.

RF47 Quota esclusa degli utili distribuiti (art. 89)	Utili da Stati o territori a fiscalità privilegiata	1	2
		.00	.00

Si evidenzia che la **mancata indicazione** in dichiarazione delle predette plusvalenze e dei predetti utili prevede l'applicazione di una **sanzione pari al 10% dei proventi non indicati**, con un minimo di 1.000 euro ed un massimo di 50.000 euro (art. 8 co. 3-ter D.Lgs. 471/1997).